INTERVENTI URGENTI IN MATERIA SOCIALE ED UMANITARIA

Art. 6

Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria

Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, e' concessa in via straordinaria, "alla memoria", la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado "oro" prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni. La speciale concessione e' corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalita' alle autorita' marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 18 giugno 1996.

Versione in vigore dal 15 giugno 1996, non più in vigore dal 15 agosto 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria
Estremi	Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 319
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-sociale-ed-umanitaria/art-6-concessione-medaglia-d-onore-ai-marittimi-uccisi-in-algeria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it